



Regione Piemonte
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Comune di VARZO
Piazza Agnesetta 1 28868 VARZO – VB
Telefono 0324/7001



ORDINANZA N. 52/2025 DEL 31.08.2025

**ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU STRADA PROVINCIALE N. 93 – VIA
DOMODOSSOLA TRATTO DA ROTONDA SVINCOLO VARZO CENTRO / CON
INCROCIO STRADA COMUNALE ALPE SOLCIO**
(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il dissesto avvenuto sull'asta torrentizia del Rio delle Canali, del Rio della Madonna e del Rio Riceno nel tardo pomeriggio di venerdì 29 agosto 2025, che ha interessato la strada comunale denominata Via Novara e Via Domodossola a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla nota;

Richiamata l'ordinanza n. 48 del 29.08.2025 che dispone l'apertura immediata del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Varzo (VB), la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione;

Richiamata l'ordinanza n. 49 del 29.08.2025 con cui si dispongono interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di Rio delle Canali, Rio della Madonna e Rio Riceno, alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua sopraindicati, mediante lo sgombero dell'alveo ed il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche, per consentire il deflusso in condizioni di regime normale, secondo anche le indicazioni dei Funzionari della Regione Piemonte

Ritenuta l'indifferibilità e l'urgenza di regolamentare il traffico nell'abito del territorio comunale, sulle strade comunali e sulle strade provinciali che interessa il paese

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto delle esigenze di sgombero materiale in Via Domodossola;

Considerato che :

- la situazione in atto rappresenta un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone e delle cose;
- si rende pertanto necessario adottare misure urgenti e contingibili ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità

Visti i commi 1-4 bis dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 come modificato ed integrato dall'art. 6 della Legge 125/2008, recante attribuzioni del Sindaco di competenza statale, espressamente prevedono

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 2011, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»)
- 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **L'istituzione divieto di transito**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Strada Provinciale n. 93 – Via Domodossola Tratto da svincolo Varzo centro con incrocio strada via Alpe Solcio
Periodo di validità	domenica 31 agosto 2025
Orario di validità	11:30-17:00

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

3. **Agli uffici comunali di trasmettere la presente ordinanza :**

- Al prefetto del Verbano – Cusio – Ossola;
- Alla Provincia del Verbano Cuisio Ossola
- Alla stazione dei Carabinieri di Varzo;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- All'A.I.B.
- Alla Protezione civile del Vco

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli Operatori e gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dall' Ufficio di Polizia Locale, 31.08.2025



Il SINDACO
Bruno STEFANETTI